CAMERA DEI DEPUTATI N. 906

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TREMAGLIA

Estensione del trattamento di pensione sociale ai cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 15 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Riteniamo doveroso presentare anche in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo spassionato ma urgente esame.

Ripresentiamo la proposta di legge che si riferisce alla estensione del trattamento di pensione sociale ai cittadini italiani residenti all'estero. La questione della concessione della pensione sociale ai cittadini italiani, privi di altro reddito o di mezzi di sussistenza, che risiedono all'estero fu anche proposta all'attenzione del Governo nella seduta del 22 ottobre 1976 durante la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977.

In quella occasione, il primo firmatario di questa proposta di legge presentò un ordine del giorno nel quale si diceva: « La Camera, nella osservanza e nel rispetto dei princìpi della giustizia sociale e della parità costituzionale dei cittadini, invita il Governo a corrispondere agli italiani residenti all'estero, che sono privi di reddito e di mezzi di sussistenza e che rientrano nei casi previsti dalla legge, la pensione sociale con eguaglianza di trattamento rispetto a quanti si trovano in Italia nelle loro stesse condizioni economiche ... ».

A questo ordine del giorno rispose, a nome del Governo, l'allora sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Radi, che testualmente disse: « (...) il problema della pensione sociale degli italiani all'estero costituisce, da tempo, oggetto di particolare attenzione da parte del Governo. Sullo stesso si è ampiamente discusso in seno alla conferenza per l'emigrazione. Il Governo quindi (...) lo accetta come raccomandazione ».

Abbiamo inteso ricordare questi precedenti soprattutto per dimostrare che si

tratta di una questione non nuova, già dibattuta, presente « alla particolare attenzione » del Governo che ebbe ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno Tremaglia.

Ma da quella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati il tempo è abbondantemente trascorso e, pur osando pensare che la questione anche durante questi anni sia stata sempre presente all'attenzione del Governo, dobbiamo constatare che la raccomandazione non si è trasformata nell'unico strumento adeguato per una sua soluzione, cioè in un apposito disegno di legge.

Abbiamo, quindi, inteso rompere gli indugi e sostituirci alla inattività del Governo proponendo la presente proposta di legge direttamente alla « attenzione » della Camera, in modo da definire questa annosa ed anche sconcertante questione.

Il termine « sconcertante » è volutamente usato in quanto non si riesce a comprendere la *ratio* per la quale dei cittadini italiani trasferitisi all'estero non debbano godere dei benefìci di cui – a parità di condizioni soggettive – potrebbero godere se si trovassero in Italia.

La quasi totalità dei nostri connazionali all'estero vi si è recata perché spinta dalla necessità di trovare un lavoro non altrimenti reperibile in Patria. Essi sono stati indotti a passare la frontiera da uno stato di necessità personale o delle loro famiglie, e decisioni del genere non si prendono mai a cuor leggero di fronte all'ignoto cui si va incontro ed a quanto volontariamente si abbandona.

In mezzo alla massa di circa cinque milioni di cittadini italiani che risiedono all'estero, ve ne sono parecchi privi di reddito, senza mezzi di sussistenza. Ebbene, la pensione sociale, istituita proprio per sostenere, anche se nel minimo, questi casi, ad essi non viene concessa perché si trovano oltre frontiera.

Ora, la legge 21 luglio 1965, n. 903, non discrimina in alcun modo fra cittadini residenti in Italia o all'estero, per cui la differenziazione è avvenuta attraverso una errata interpretazione della legge a livello amministrativo, con una applicazione restrittiva non prevista né voluta dal legislatore.

Per altro ricordiamo che la Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1985, n. 369, ha, a suo tempo, dichiarato illegittima l'interpretazione in base alla quale la normativa pensionistica e quella infortunistica hanno una applicazione rigidamente territoriale, e parla in generale di lavoro italiano all'estero, senza condizionarlo al fatto che sia sorto in Italia, intendendo tutelarlo ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione.

Conseguentemente, con la presente proposta di legge, intendiamo in primo luogo sostituirci alla protratta e non giustificata inattività del Governo; in secondo luogo sanare un arbitrio interpretativo in sede di applicazione delle norme; in terzo luogo dare un sia pur inadeguato – perché minimo nella sua sostanza – riconoscimento al non fortunato impegno di tanti italiani in terra straniera che non può né deve restare ignorato attraverso l'illegittimo operato di organi amministrativi.

È evidente che l'onere di questa proposta di legge, per la sua concreta socialità, deve far carico a tutta la collettività del nostro Paese e quindi i fondi necessari devono essere erogati dallo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il trattamento di pensione sociale stabilito dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, alle condizioni ivi previste, si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ai cittadini italiani privi di reddito e di mezzi di sussistenza, residenti all'estero.

ART. 2.

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'Istituto stesso dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, è acceso il conto per le pensioni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

1. Ai fini della presente legge, lo Stato provvede annualmente alla intera copertura del conto di cui all'articolo 2, con propri stanziamenti iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 4.

1. Ai fini della concessione del trattamento di pensione sociale ai sensi dell'articolo 1, ciascun cittadino italiano residente all'estero, documentando la mancanza di reddito e di mezzi di sussistenza, presenta domanda su carta libera all'Isti-

tuto nazionale della previdenza sociale tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana che, compiuti i necessari accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo.